



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 15/002/CR06/C9

VALUTAZIONI IN MERITO AGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO, ATTUATIVI DELLA LEGGE 183 DEL 2014, RECANTI:

- **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI;**
- **RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI**

1. Premessa

Le Regioni e le Province autonome hanno esaminato i primi due schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 183 del 2014 (cd. Jobs Act).

Con riferimento al provvedimento in relazione alla disciplina del **contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti**, si rileva che la tematica afferisce alla disciplina contrattualistica del rapporto di lavoro e, in quanto tale, ricade nelle materie che nel quadro costituzionale vigente, nonché in quello attualmente oggetto del disegno di legge costituzionale di riforma, rientrano nella competenza legislativa esclusiva nazionale sull'ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera 1) della Costituzione. Le Regioni, pertanto, possono esprimere sul testo una valutazione politica, ma non è previsto un loro coinvolgimento formale attraverso la Conferenza Stato –Regioni.

Con riguardo, invece, alla bozza di decreto legislativo in materia di **riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati**, la norma prevede il coinvolgimento delle Regioni tramite l'espressione dell'**intesa** (di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cd. "intesa debole") in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, solo **con riferimento agli artt. 7, 15 comma 10, 16 comma 5 e 17, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014 n. 183**. L'acquisizione dell'intesa si rende necessaria poiché lo schema di decreto nelle disposizioni sopra richiamate disciplina la materia delle politiche attive del lavoro, la quale ricade nella competenza concorrente delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, peraltro interessato attualmente da un processo di revisione in sede parlamentare.

Al riguardo, in via preliminare, si osserva che il provvedimento interviene all'interno di un quadro regolatorio *in itinere*, in cui le Regioni sono titolari delle competenze relative alle politiche attive. Si richiama quindi la necessità che **l'attuazione della norma avvenga nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, per evitare ingerenze e sovrapposizione di interventi**.

Inoltre, si denota una generale mancanza di **coerenza e coordinamento interno tra le norme sulla NASpi, lo stato di disoccupazione, la condizionalità e il contratto di ricollocazione**, soprattutto sotto l'aspetto relativo alla effettiva operatività della decadenza, in merito al collegamento delle politiche attive e passive. Per quanto riguarda, invece, la DIS-COLL si rileva che la norma appare generica e di difficile applicazione. In particolare, andrebbe chiarito il requisito soggettivo della perdita involontaria dell'occupazione laddove riferita ad un lavoratore a progetto.

Per l'art. 17 le Regioni avanzano una proposta di riscrittura, finalizzata a riportare le competenze delle politiche attive alle Regioni, così come da costituzione vigente, in quanto nel suddetto articolo **si prevede un ruolo dei servizi competenti e un fondo istituito presso l'INPS, non riconoscendo alcun ruolo alle Regioni**. Inoltre si propone **un ampliamento della platea dei lavoratori**, al fine di consentire un accesso

più esteso del contratto di ricollocazione come politica attiva da offrire a tutti i lavoratori disoccupati. In particolare, la previsione della quale solo chi ha instaurato il contenzioso per ottenere la pronuncia d'illegittimità del licenziamento può stipulare il contratto di ricollocazione costituisce un chiaro ostacolo alla conciliazione prevista nello schema di decreto relativo alle tutele crescenti.

Si sottolinea, infine, preoccupazione in merito alle **coperture finanziarie** che non risultano sufficienti per garantire l'attuazione delle misure disciplinate dal decreto, sebbene nella nuova formulazione del provvedimento gli oneri conseguenti alle nuove misure debbano essere coperti, in particolare, con le risorse derivanti da altri decreti attuativi della Legge n. 183/2014, non ancora individuate.

In linea generale, sembrano non adeguate le risorse stanziati dall'art. 1, comma 107 della L. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015) per far fronte all'attuazione degli interventi complessivamente previsti nel Jobs Act. In tal senso, si rileva che la Legge di stabilità 2015 ha stanziato 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, di cui ad esempio solo 869 milioni di euro per il 2015, 1.774 milioni di euro per il 2016, 1.902 milioni di euro per il 2017 sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dallo schema di decreto in oggetto (cfr. art. 18).

Di conseguenza, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome intende subordinare l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni all'accoglimento delle proposte emendative – di seguito riportate - relative agli articoli sui quali l'intesa stessa viene richiesta (articolo 7; articolo 15 comma 10; articolo 16 comma 5 e articolo 17) e propone inoltre ulteriori osservazioni e proposte di modifica.

La Conferenza sottopone, pertanto, tali proposte alla valutazione delle competenti Commissioni di Camera e Senato.

Proposte di emendamento delle Regioni e Province autonome

In **grassetto corsivo**: le proposte di modifica e integrazione

In **barra**: le proposte di soppressione

Art. 7 Condizionalità

Omissis

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ***sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*** sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione della presente disposizione nonché le sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

La norma appare generica in quanto per la sua operatività necessita dell'emanando decreto sulle politiche attive (di cui all'art. 1, comma 3 della L. 183/2014 cd. *Jobs Act*) nonché di un DM con cui saranno definite le concrete modalità attuative e le relative sanzioni.

Pertanto, in attesa del completamento del quadro normativo, ad ogni modo si ritiene necessario il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in relazione all'emanazione del decreto.

Emendamento

Al comma 3, dopo la locuzione "*entrata in vigore del presente decreto*" aggiungere le parole "***sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano***".

Articolo 11 Decadenza

1. **Ferme restando le sanzioni previste nel decreto di cui all'art. 7, comma 3** il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) ~~violazione delle regole di condizionalità di cui all'art. 7;~~
- c) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
- d) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
- e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- f) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Si rileva la necessità di mantenere un coordinamento tra l'articolo 7 e l'articolo 11, prevedendo il coinvolgimento della Conferenza Stato –Regioni in relazione all'emanando decreto ministeriale sulle modalità attuative e sulle sanzioni (cfr. emendamenti all'articolo 7).

Emendamento

Al comma 1 si propone di sopprimere la lettera b).

Articolo 15

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)

Omissis

La norma generica e di difficile applicazione. In particolare, andrebbe chiarito il requisito soggettivo della perdita involontaria dell'occupazione laddove riferita a un lavoratore a progetto.

Art. 16

Assegno di disoccupazione (ASDI)

Omissis

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano** da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

- e. le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato di cui al comma 5;
- f. i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Omissis

L'articolo interviene su tematiche di competenza regionali quali: il progetto personalizzato (lettera e) e i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS (lettera f).

Si richiama, in tal senso, la necessità di un coinvolgimento delle Regioni anche in considerazione dell'Accordo in Conferenza Unificata dell'11 luglio 2002 e dei lavori sul Tavolo tecnico SIL con il Ministero del Lavoro.

Infine, desta dubbi la norma contenuta nel comma 7, riguardante l'assistenza tecnica per il supporto ai servizi per il lavoro, poiché anche in questo caso non viene previsto un ruolo delle Regioni.

Emendamento

Al comma 6, dopo le parole, “*di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*”, aggiungere le parole “**e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**”.

Art. 17

Contratto di ricollocazione

1. È istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione di 18 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l'anno 2015, l'ulteriore somma di 32 milioni di euro del gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.

Nel rispetto dei principi del presente decreto le Regioni nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro a norma dell'art. 1, comma 4, lett. u) della legge n. 183 del 2014, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

~~2. Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l'impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del D.lgs. di cui all'art. 1, comma 4 della legge n. 183 del 2014, in materia di politiche attive per l'impiego.~~

2. Il soggetto in stato di disoccupazione a norma dell'art. 1, comma 2, lett c), d) e) ed f) del dlgs n. 181 del 2000, immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità.

~~3. Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata secondo quanto previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede:~~

- ~~a) il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell'agenzia per il lavoro;~~
- ~~b) il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell'agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;~~
- ~~e) il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l'agenzia nelle iniziative da essa predisposte.~~

3. A seguito della definizione del profilo professionale di occupabilità, al soggetto, quando non sia preso in carico direttamente dai servizi competenti, è riconosciuta una dote individuale di ricollocazione spendibile presso i soggetti accreditati a livello regionale secondo il modello di politiche attive programmate dalla Regione.

Il contratto di ricollocazione prevede:

- a) **Il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore da parte del soggetto accreditato;**
- b) **Il dovere del soggetto a rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato.**
- c) **Il diritto del lavoratore a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento, riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro organizzate e predisposte dal soggetto accreditato;**

~~4. L'ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e l'agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto secondo quanto stabilito dal D.lgs. di cui al comma 2.~~

4. Il valore economico della dote individuale è proporzionato al profilo personale di occupabilità del soggetto.

Il soggetto accreditato ha diritto a riscuotere una minima parte della dote a processo e la parte maggiore a risultato. La parte a processo è da intendersi comunque residuale rispetto a quella risultato e non può mai superare un valore pari un terzo della dote individuale.

S'intende per risultato la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, autonomo o l'avvio di una attività.

Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalla lett. c) del comma 3 o nel caso di rifiuto ingiustificato alla proposta di lavoro pervenuta in seguito alla attività di accompagnamento attivo al lavoro.

Il soggetto decade altresì nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione.

5 . All'eventuale estensione del rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Nella nuova disciplina del Fondo per le politiche attive questo viene centralizzato in capo all'INPS.

Si propone la riscrittura dell'articolo (sopra riportata) finalizzata al riconoscimento del ruolo delle Regioni in materia di politica attiva e all'ampliamento della platea dei lavoratori, al fine di consentire un accesso più esteso al contratto di ricollocazione come politica attiva da offrire a tutti i lavoratori disoccupati.

Roma, 22 gennaio 2015